

## ACCORDO QUADRO

### TRA

il **Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo** (nel seguito anche denominato per brevità "Dipartimento", con sede in Palermo, Viale delle Scienze, CAP 90128, Edificio 7, Codice Fiscale: 80023730825, Partita IVA: 00605880822, rappresentato dal Prof. Antonino Valenza, nato a Palermo il 08/04/1958, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il citato Dipartimento, Tel. (+39)09123863701, E-MAIL: dipartimento.ingegneria@unipa.it, PEC: dipartimento.ingegneria@cert.unipa.it, e autorizzato a stipulare il presente atto giusta delibera n.6a concessa dalla Giunta di Dipartimento n.7 del 21/06/2024

e

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Nomentana n. 41, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente Atto legalmente rappresentata dall'Ing. Errico Stravato, nella sua qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente Atto presso la suddetta sede della Società E-MAIL: sogesid@sogesid.it PEC: sogesid@pec.sogesid.it;

di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Le Parti"

### PREMESSE

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema"*;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo emanato con decreto rettorale n. 2589 del 03/06/2022;

CONSIDERATO che l'Università di Palermo, ai sensi del proprio Statuto, ha personalità giuridica e gode di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, secondo i principi costituzionali, le norme del proprio Statuto e, in quanto applicabile, la normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che l'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi, in armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli;

CONSIDERATO che l'Università promuove, nell'ambito della terza missione, la diffusione del sapere e della cultura, nonché il dialogo con gli attori del mondo del lavoro e della società civile, al fine di innescare circoli virtuosi per lo sviluppo civile, sociale ed economico del territorio;

ATTESO che l'Università promuove, tra l'altro, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze, del patrimonio culturale e ambientale nonché la produzione di beni e servizi a beneficio della comunità, anche mediante la formazione di profili professionali capaci di facilitare il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie correlate verso il mondo industriale e professionale e i diversi contesti sociali;

CONSIDERATO che l'Università, anche per il tramite delle proprie strutture dipartimentali, ai sensi dell'art.9, comma 1 del proprio Statuto, nell'ambito della propria autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti, promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere; pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca; svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria per il tramite dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, per conto o a favore di soggetti pubblici o privati;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito della propria attività istituzionale, coerentemente con le sue finalità e con lo Statuto, è interessato ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati e con società che operano nel campo della ricerca e della formazione, per cui mette a disposizione le proprie risorse e competenze per instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti per la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico, per la crescita e lo sviluppo del territorio, per la condivisione delle competenze con ricadute positive per la collettività nel suo complesso;

VISTO lo schema dell'“*in house providing*”, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 per le disposizioni vigenti;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO quanto ritenuto e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, a seguito del quale la Sogesid S.p.A. si configura come Società che svolge servizi di interesse generale;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e

delle finanze nella Società, ha esplicitato, nelle premesse, come la Sogesid S.p.A. *“opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”* e che *“produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto, per via dell’attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale della Sogesid S.p.A. è stato modificato recependo quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell’ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l’ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell’*“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della citata norma;

VISTO l’art. 12-ter, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n.11, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata individuata *“quale società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, finanziati con le risorse a vario titolo assentite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo disposto normativo, la Sogesid S.p.A. *“fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo per l’esecuzione di attività tecnico-specialistiche correlate alle diverse fasi di realizzazione degli interventi di cui sono titolari”*;

CONSIDERATO che la Società è interessata alle attività che il Dipartimento svolge in merito alle tematiche ambientali per cui intende collaborare con lo stesso al fine di promuovere sinergie tra le due istituzioni, condividere conoscenze ed esperienze, e sviluppare progetti congiunti per favorire l’implementazione di soluzioni innovative;

CONSIDERATO che il Dipartimento è particolarmente interessato a partecipare ad iniziative che hanno l’obiettivo di sviluppare delle collaborazioni sulle tematiche sopra menzionate e possiede conoscenze e competenze in tali settori;

CONSIDERATO che le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un’efficace collaborazione per realizzare attività su temi di interesse comune, mediante l’utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali al fine di ottimizzare sinergicamente i

risultati prefissati regolando tali rapporti di collaborazione attraverso la stipula del presente Accordo quadro;

RITENUTO di dover disciplinare, con il presente Accordo Quadro, le modalità di raccordo tra il Dipartimento e la Sogesid S.p.A. nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di tutela dell'ambiente e sviluppo sostenibile, in coerenza con le rispettive *mission* e prerogative istituzionali;

CONSIDERATO che la collaborazione tra le Parti potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che vedono un coinvolgimento istituzionale della Società, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche via via previste;

CONSIDERATO che contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, le Parti possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative ed informative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante l'aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 *“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

## **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### **Articolo 2**

#### ***(Oggetto e ambito di intervento)***

1. Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli, compiti e funzioni attribuiti per legge e dei rispettivi fini istituzionali, intendono cooperare per l'individuazione di iniziative finalizzate allo svolgimento di attività rientranti nei temi di interesse comune.
2. Il presente Accordo ha per oggetto una collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi di comune interesse sulle tematiche ambientali, i cui dettagli tecnici sono meglio descritti nel seguente articolo.
3. Il presente Atto definisce e disciplina i rapporti tra le Parti, sotto il profilo procedurale ed amministrativo/finanziario, nel rispetto delle rispettive *mission* e prerogative di sviluppo.

### Articolo 3

#### *(Direttrici tematiche oggetto della collaborazione)*

1. Gli ambiti di collaborazione tra le Parti saranno focalizzati sui segmenti ambientali di seguito indicati:
  - gestione integrata delle risorse idriche;
  - bonifiche e risanamento ambientale;
  - cambiamenti climatici;
  - indagini epidemiologiche sui siti caratterizzati da fattori di pressione ambientale.
2. Rispetto ai segmenti ambientali di cui al comma 1, oltre ad una collaborazione funzionale alle specifiche esigenze della Società nell'ambito delle commesse istituzionali di rilievo, le Parti concordano sull'opportunità di collaborare al fine di approntare i medesimi temi in una logica di sistema, anche in ambito internazionale, a partire dal Word Water Forum 2027 nell'ambito:
  - della prevenzione e mitigazione degli eventi naturali connessi ai ***cambiamenti climatici e ai relativi effetti sui flussi migratori umani***;
  - dei ***cambiamenti climatici connessi a interventi di natura post-emergenziale***;
  - della gestione e attuazione di ***progetti pilota nel comparto idro-energetico***;
  - ***rifunzionalizzazione*** delle aree oggetto di bonifica ambientale.
3. Potranno essere attivati tirocini curriculari ed extracurriculari presso le strutture della Sogesid S.p.A. a favore degli studenti iscritti ai corsi universitari, master e dottorati di ricerca promossi dall'Università, individuati sulla base degli *skills* professionali strettamente connessi alle iniziative messe in campo dalla Sogesid S.p.A., a partire da quelle di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Nell'ambito della collaborazione potranno essere attivate delle sessioni formative, anche attraverso seminari di approfondimento su alcune tematiche di preminente interesse delle Parti, con un'osmosi tra personale docente e personale della Sogesid S.p.A.
5. Le Parti possono estendere per consenso lo scopo e la portata della collaborazione a ulteriori aree di azione, tenendo conto delle rispettive priorità e competenze e ruoli.

### Articolo 4

#### *(Modalità di attivazione delle iniziative)*

1. Per l'attuazione di specifiche iniziative e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipuleranno specifici Atti attuativi (convenzioni e/o contratti) che prevedranno la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali. Tali Atti attuativi potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari. Le Parti concordano che le modalità e le forme di collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 saranno dettagliatamente disciplinate negli atti attuativi che richiameranno il presente Accordo quadro, previa approvazione delle Parti ai sensi dei rispettivi statuti, regolamenti e della normativa vigente. Tali Atti attuativi dovranno definire, nello specifico, le attività oggetto della collaborazione, le forme di collaborazione, le modalità e i tempi di realizzazione, le risorse dedicate al perseguimento degli obiettivi prefissati e le disposizioni in merito alla proprietà dei risultati scientifici eventualmente conseguiti con lo svolgimento delle attività. Inoltre, per quanto non disciplinato nei citati atti attuativi si dovrà rinviare al presente Accordo quadro.
2. Per le attività di tirocinio, di cui all'articolo 3, comma 3, vi sarà un Atto di Attivazione dedicato alla disciplina in materia.

3. La proposta di Atti attuativi di cui al comma 1 del presente articolo sarà trasmessa a mezzo pec al Dipartimento, il quale provvederà, entro e non oltre trenta (30) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'Atto di Attivazione, a trasmettere a mezzo pec alla Società l'eventuale manifestazione di interesse per l'accoglimento dell'istanza corredata con la proposta tecnico-scientifica e la relativa quotazione delle spese
4. Concluso l'iter istruttorio congiunto delle proposte di Atti attuativi e di verifica e approfondimento della documentazione di cui al comma 3, la Società ed il Dipartimento, previa approvazione delle Parti, provvederanno alla stipula dell'Atto attuativo consolidato mediante lo scambio formale dello stesso a mezzo pec, ai fini dell'avvio delle attività.

#### **Articolo 5**

##### ***(Oneri della collaborazione scientifica, modalità e termini di pagamento)***

1. Salvo quanto diversamente previsto dagli Atti Attuativi di cui all'art.4, dal presente Accordo quadro non potrà discendere alcun onere di natura economico-finanziaria per le Parti sopra rappresentate.
2. Il rimborso dei costi all'Università, qualora previsto, sarà quantificato sulla base degli specifici incarichi conferiti dalla Sogesid S.p.A. all'Università secondo quanto previsto all'art. 4.
3. I pagamenti a favore del Dipartimento derivanti dalla stipula degli eventuali Atti Attuativi, a titolo di contributi di ricerca per il rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, saranno erogati secondo termini e modalità definiti di volta in volta a corredo delle offerte tecniche – con relativa quotazione delle spese - presentate dal medesimo Dipartimento rispetto ai singoli atti di attivazione di cui all'art. 4.

#### **Articolo 6**

##### ***(Proprietà dei risultati)***

1. La proprietà degli output realizzati in attuazione del presente Accordo di collaborazione è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Gli Atti attuativi di cui all'art. 4 possono, tuttavia, disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Accordo, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta, ferma restando in ogni caso la facoltà del Dipartimento di utilizzarli a fini scientifici ed accademici.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.
3. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti che ne concorderanno le modalità e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

#### **Articolo 7**

##### ***(Diritto di recesso)***

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente Accordo Quadro e conseguentemente dai relativi Atti attuativi, dandone preavviso a mezzo pec ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno trenta (30) giorni naturali e consecutivi prima della data di efficacia del recesso. Le Parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale avranno effetto solo per l'avvenire e non incideranno sulla parte del rapporto già eseguita o in corso di esecuzione.
2. Nel caso di Atti di Attivazione onerosi sarà riconosciuto il rimborso delle spese per le attività già eseguite.

**Articolo 8**  
***(Decorrenza, durata e pubblicità)***

1. Il presente atto decorre dalla data di ultima sottoscrizione digitale , ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)” ed avrà durata di trentasei (36) mesi, prorogabile di comune accordo tra le Parti mediante scambio di volontà manifestata a mezzo PEC prima della scadenza naturale del presente Atto. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.
2. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

**Articolo 9**  
***(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)***

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), Sogesid dichiara di impegnarsi, nell'attuazione del presente Accordo Quadro, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT), con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. L'Università è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i nonché di un Codice Etico, entrambi presenti e consultabili sul sito web di Ateneo.
4. La Società dichiara di essere a conoscenza che il Codice Etico e di Comportamento adottato dell'Università degli Studi di Palermo è consultabile sul sito istituzionale di Ateneo ([www.unipa.it/Statuto-e-codici-di-Ateneo/](http://www.unipa.it/Statuto-e-codici-di-Ateneo/)).
5. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
6. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

**Articolo 10**  
***(Responsabili dell'Accordo Quadro)***

1. Il Dipartimento individua il Prof. Antonino Valenza, in qualità di Direttore del Dipartimento stesso, quale Responsabile del presente Atto, il quale vigila sulla corretta applicazione dello stesso e dirime eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
2. Referente della Sogesid S.p.A. per l'attuazione del presente Accordo Quadro è l'Amministratore Delegato della Società, o suo delegato.
3. I referenti tecnico-scientifici del presente atto sono i seguenti:
  - ✓ per il Dipartimento, Prof. Antonino Valenza;
  - ✓ per la Sogesid S.p.A., la Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. I suddetti incarichi non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**Articolo 11**  
***(Trattamento dei dati personali)***

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo Quadro. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio, Autorità pubbliche, Società facenti parte del Gruppo previa comunicazione all'altra parte) in relazione alle finalità sopraindicate, e potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo Quadro, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

**Articolo 12**  
***(Uso segni distintivi)***

1. I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto del presente Accordo quadro e degli eventuali Atti attuativi di cui all'articolo 4.
2. La collaborazione, oggetto del presente Accordo, non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.
3. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome, il logo o altro segno distintivo per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere in assenza di previa autorizzazione con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi sottoscritti fra le Parti che prevedano idonee forme di comunicazione e promozione delle iniziative oggetto del presente rapporto, senza eluderne il contenuto e i limiti derivanti dal conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva.

**Articolo 13**  
***(Copertura assicurativa e Sicurezza nei luoghi di lavoro)***

1. Ciascuna Parte, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvede a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Accordo.
2. Il personale del Dipartimento e della Società sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
3. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Società che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Società e del Dipartimento, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008. Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art. 10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell'altra Parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicurerà al suddetto personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

**Articolo 14**  
***(Riservatezza)***

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto.
2. Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui sopra e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali.

**Articolo 15**  
***(Rinvio e Controversie)***

1. Per quanto qui non espressamente stabilito si rinvia alla legislazione in materia e ai Regolamenti vigenti dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Le Parti concordano di definire in via amichevole, preventivamente e prioritariamente, qualsiasi eventuale controversia che potesse insorgere dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo. Ove fallisse ogni tentativo di composizione bonaria dell'eventuale lite le Parti si impegnano a deferire la controversia alla competenza esclusiva del Foro di Palermo.

**Articolo 15**  
***(Sottoscrizione)***

3. Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.
4. Il presente atto viene redatto in un unico originale, in formato digitale, ed è soggetto ad imposta di bollo, assolta dal Dipartimento, mediante utilizzo di n.4 contrassegni da € 16 cadauno recanti i numeri 01230076283016, 01230076283005, 01230076282993, 01230076282982.

**Dipartimento di Ingegneria**  
**Università degli Studi di Palermo**  
*il Direttore del Dipartimento*  
*Prof. Antonino Valenza*

**Sogesid S.p.A.**  
*L'Amministratore Delegato*  
*Ing. Errico Stravato*

*Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.*